

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **100/2018** (ECLI:IT:COST:2018:100)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **LATTANZI** - Redattore: **MORELLI**

Camera di Consiglio del **18/04/2018**; Decisione del **18/04/2018**

Deposito del **15/05/2018**; Pubblicazione in G. U. **23/05/2018**

Norme impugnate: Artt. 2, c. 2°, e 11 della legge della Regione autonoma della Sardegna 13/04/2017, n. 5.

Massime: **40220**

Atti decisi: **ric. 45/2017**

ORDINANZA N. 100

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO',

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 11 della legge della Regione autonoma Sardegna 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13-19 giugno 2017, depositato in cancelleria il 23 giugno 2017, iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nella camera di consiglio del 18 aprile 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che, con ricorso resistito dalla Regione autonoma Sardegna, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge di detta Regione 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), relativamente alle disposizioni di cui ai suoi artt. 2, comma 2 (nella parte in cui consente l'utilizzabilità delle risorse di cui al Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi per la remunerazione del personale operante presso la Centrale regionale di committenza), e 11 (nella parte in cui prevede che le spese derivanti dall'applicazione della legge impugnata trovino copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2017, 2018 e 2019 e in quelle corrispondenti per i bilanci degli anni successivi), rispettivamente, per contrasto (la prima disposizione) con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione alle evocate norme interposte di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89; e per violazione (la seconda disposizione) dell'art. 81, terzo comma, Cost.;

che la successiva legge della Regione autonoma Sardegna 3 agosto 2017, n. 18 (Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alla legge regionale n. 5 del 2017, alla legge regionale n. 6 del 2017, alla legge regionale n. 32 del 2016 e alla legge regionale n. 12 del 2007), ha, peraltro, abrogato l'art. 2, comma 2, della su citata legge regionale n. 5 del 2017 e ne ha modificato l'art. 11, aggiungendo al suo comma 1 espresse previsioni in tema di copertura finanziaria delle correlative autorizzazioni di spesa.

Considerato che, con atto depositato il 6 dicembre 2017, previa delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017, il ricorrente ha ritenuto soddisfattivo l'intervento operato dalla legge reg. Sardegna n. 18 del 2017 ed ha conseguentemente rinunciato al ricorso;

che, con atto depositato il 23 gennaio 2018, la Regione resistente ha accettato la rinuncia;

che ciò comporta l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.